Aggiornamento procedura: gestione NC mediante il sistema informativo

Nicoletta Rossi – Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura

Accesso al sistema di controllo e certificazione

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

LA NORMA TECNICA SQNPI

BASE GIURIDICA DEL SISTEMA

- Legge ISTITUTIVA N°4 del 3 febbraio 2011 Art.2 comma 3 e successivi.
- DM attuativo 4890 dell'8 maggio 2014

Mipaaf, Regioni e PPAA

hanno costituito un organismo tecnico scientifico responsabile della definizione ed aggiornamento della norma tecnica

Documento SQNPI adesione, gestione e controllo

- Disciplinari regionali di pi (definiti in conformità alle linee guida nazionale di produzione integrata
- Piani di controllo regionali definiti in conformità alle linee guida
- Regolamento d'uso del marchio

I PROTAGONISTI DEL SISTEMA

SOGGETTI DELLA FILIERA

- Operatori agricoli singoli o associati dotati di fascicolo aziendale – SIAN
- Confezionatori – intermediari
- Trasformatori
- Distributori (prodotto sfuso)
- In caso di operatori non agricoli, obbligo di costituire un fascicolo aziendale anagrafico mediante Sistema Infromativo (SI)di adesione

ORGANISMI DI CONTROLLO

- Organismi privati Accreditati Norma UNI CEI EN ISO 17065 o autorità pubbliche designate .
- Iscritti nella lista gestita dal MIPAAF – DISR a seguito di manifestazione di interesse. (modulo disponibile al website

LE FASI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

GESTITO MEDIANTE SISTEMA INFORMATIVO SI

ADESIONE AL SQNPI

Uso informazioni fascicolo aziendale (SIAN o anagrafico)

Adesione On line diretta da parte dei vari soggetti o assistita CAA. Per gli OA è possibile disporre di un web service.

SCELTA DELL'ODIC

l'operatore sceglie l'OdiC che viene avvisato mediante e-mail automatica del SI.

INDIVIDUAZIONE DISCIPLINARE REGIONALE

In attesa di estendere il SI con una funzione informatizzata di consultazione dei disciplinari, il sistema rimanda ai file pubblicati su RRN e siti istituzionali regionali

GESTIONE PIANO DI CONTROLLO

Il SI permette di gestire la verifica di conformità mediante la CHEK list informatizzata.

L'OdiC cura la verifica e la gestione di eventuali NC in maniera riservata, mentre con la chiusura della verifica, il SI renderà disponibili una serie di dati utili per la vigilanza e per l'elaborazione di statistiche.

CONFORMITÀ AGROAMBIENTALI

FASE DI COLTIVAZIONE

Il sistema prevede di limitare la verifica del processo alla sola fase di coltivazione per attestarne la conformità. L'attestazione di C. è necessaria per l'erogazione dei premi agroambientali PSR/OCM in quelle regioni e P.A. che l'avessero previsto nei relativi bandi.

COMPLETAMENTO PROCESSO

La verifica dell'intero processo fino all'immissione al consumo dei prodotti consente all'ultimo attore della catena, confezionatore o distributore (prodotto sfuso) di avvalersi della certificazione di conformità e del marchio distintivo.

CERTIFICAZIONE ED USO DEL MARCHIO

Accesso al sistema di controllo e certificazione

- Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai **Piani di controllo regionali** della produzione integrata.
- L'adesione al sistema prevede l'obbligo che **tutta la coltura sia sottoposta a regime** di controllo, pena l'esclusione di tutta la coltura.
- Nel caso dei produttori agricoli la **richiesta di adesione può essere presentata prima dell'avvio delle pratiche agronomiche** relative alla coltura da certificare oppure, in corso d'opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.
- La domanda presentata per la **conformità agroclimatico ambientale ACA** (cap. 10.3 successiva slide 9), finalizzata ad ottenere i premi PSR misura 10.1 PI, seguono le regole del bando che fissa il termine di adesione al SQNPI e può prevedere:
  - - adesione con tutta la superficie aziendale e tutte le colture;
  - - adesione per corpi aziendali contigui;
- La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno, ma comunque **prima dell'inizio di ogni attività** riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI.

Accesso al sistema di controllo e certificazione

- La **sottoscrizione della richiesta di accesso** al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dell'assoggettamento ai controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Annualmente l'operatore invia la **conferma di adesione al SQNPI** e il piano annuale di coltivazione con l'indicazione delle specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione. Qualora non vi siano variazioni colturali l'operatore può limitarsi esclusivamente ad inviare la conferma di adesione.
- Per gli operatori agricoli la domanda di adesione si completa con il **caricamento delle particelle**, secondo le disposizioni delle precedente slide (solo coltura, intera azienda), importate dal fascicolo aziendale SIAN. Questa impostazione, in attesa del sistema grafico, è quella che permette di arrivare alle componenti base di ogni azienda, le particelle catastali, alle quali far risalire i futuri lotti prodotti che verranno certificati.

Novità introdotte con rev. 3 procedura di adesione, gestione e controllo al SQNPI

Per ovviare al precedente inconveniente è stata apportata una modifica al SI che prevede l'organizzazione delle verifiche e l'attribuzione delle eventuali NC sulla base di una nuova entità:

- **Definizioni**:

«**Unità elementare di coltivazione-UEC**: è costituita dalla particella catastale o dall'aggregato di particelle quale ambito nel quale si effettuano i controlli della fase di coltivazione. Dalla UEC si possono originare uno o più lotti di prodotto finale.

Al fine di operare con la nuova entità UEC l'operatore dovrà effettuare:

Novità introdotte con rev. 3 procedura di adesione, gestione e controllo al SQNPI

- **Cap. 5: Accesso al sistema di controllo e certificazione:**

«L’**operatore definisce le “unità elementari di coltivazione”** mediante l’aggregazione delle particelle catastali aziendali investite a una determinata coltura oppure, ad un livello ancor più stringente, tenendo conto della varietà o dei caratteri orografico e ambientale dell’area. Limitatamente alle finalità di cui al punto 10.3. la determinazione delle **unità elementari** di coltivazione è subordinata alle disposizioni dello specifico regime di aiuto (intera azienda, porzione di azienda)»

(Il SI dà per default gli aggregati che costituiscono le UEC unendo tutte le particelle della stessa coltura. Sta all’operatore scegliere diversamente definendo aggregati sulla base di principi quali: particelle poste in regioni diverse, oppure in località con oggettive diverse condizioni pedoclimatiche (particelle in montagna e in pianura), interessate da avversità diverse (ad es. presenza di alyomorfa in alcune aree e in altre no ecc.). Anche l’ODC potrebbe consigliare in casi estremi di realizzare più UEC)

- **Cap. 6.4 Procedure di controllo**

«Prima di procedere con l’ attività di controllo l’ODC verifica l’adeguatezza delle **“unità elementari di coltivazione”,** già definite, ed eventualmente propone modifiche e/o adeguati interventi. La definizione delle unità elementari di coltivazione permetterà all’ODC di programmare i controlli con modalità più razionali e l’attribuzione di NC a comparti omogenei comprendenti anche svariate particelle catastali sottoposte a uniformi modalità di gestione»

Novità introdotte con rev. 3 procedura di adesione, gestione e controllo al SQNPI

- **Cap. 5: Accesso al sistema di controllo e certificazione:**

«l'adesione al sistema prevede l'obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l'esclusione di tutta la coltura. Il mancato inserimento di tutte le particelle aziendali investite ad una coltura che si intende certificare viene evidenziato da un **alert attivato dal SI** che, se non gestito, blocca il prosieguo delle operazioni. Per la gestione del processo di verifica della conformità il produttore, e/o l'ODC, possono eventualmente giustificare il mancato inserimento delle particelle nello specifico campo note predisposto sul SI.»

Modifica effettuata per garantire l'obbligo di inserire l'intera superficie destinata alla coltura e per evitare di incorrere in errori di compilazione che possono portare all'esclusione di tutta la coltura.

Novità introdotte con rev. 3 procedura di adesione, gestione e controllo al SQNPI

- **Cap. 6.5.1.1: Azienda singola**

«verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo sul 100 % delle aziende; tale verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta l'adesione al SQNPI, ~~almeno per quanto riguarda la presenza delle colture stesse~~»

Modifica effettuata per chiarire meglio la frase: la verifica accerta per via documentale, con ispezione in campo e prelievo per analisi la conformità al DPI. Per situazioni policolturali si deve assicurare preliminarmente la veridicità del piano colturale e garantire un livello minimo di verifica rispettando lo stesso criterio adottato per la scelta del periodo per eseguire l'ispezione in campo.

- **Cap. 6.5.2: Autocontrollo (per Operatori associati)**

Si sta lavorando per l'inserimento di un'apposita funzione per l'estrazione, tramite criterio statistico del campione di aziende da esaminare verrà estratto mediante l'apposita funzione presente sul SI

Novità introdotte con rev. 3 procedura di adesione, gestione e controllo al SQNPI

- **Cap. 10.3: Conformità della fase di coltivazione**

«Su richiesta dell'operatore, la verifica di conformità da parte dell'ODC si può limitare alla sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato specifico per coltura e superficie prodotto dal SI. Tale **attestato di conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agro-ambientali** finanziate nell'ambito dei PSR o dell'OCM ortofrutta, ma non autorizza a far uso del marchio.

Limitatamente alle sole verifiche per il rilascio dell'attestato di conformità previsto per **l'erogazione dei premi** stabiliti dai predetti regimi di aiuto, il caricamento delle particelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto il vincolo di aderire al SQNPI con tutte le particelle investite alla coltura di cui si intende verificare la conformità produttiva al disciplinare regionale di PI può essere limitata alla sola realtà aziendale o ai corpi omogenei ricadenti nella regione/i in cui vige il bando della misura 10 di PI o piano operativo di cui all'OCM ortofrutta.

Fatto salve specifiche diverse disposizioni del bando del PSR o piano operativo, nel caso dell'attestazione di conformità non sono richieste le analisi multiresiduali»

Modifica effettuata per ovviare ai problemi relativi alle domande presentate da aziende con appezzamenti distribuiti in più regioni e conseguenti problemi di compatibilità con le norme regionali.